



LEGGE REGIONALE

“Modifiche della legge regionale ‘Misure urgenti per la formazione professionale’ (approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997)”.

**Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:**

Art. 1

1. All’art. 1 della legge regionale “Misure urgenti per la formazione professionale”, approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 187 del 25 febbraio 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite:

“a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del Programma Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994/1999, così come programmate o eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3;

b) nonché - limitatamente alle attività di tipo consolidato- con procedura di selezione che privilegi interventi la cui attuazione preveda l’utilizzazione degli operatori di cui all’albo e all’elenco previsti dall’art. 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54”;

2) al comma 2, le parole “vengono ripartite nel modo seguente” sono sostituite dalle parole “vengono utilizzate.”;



3) le lettere a) e b) dello stesso comma 2 sono così sostituite:

“a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previsti dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 15 gennaio 1997. A tale fine, l'efficacia dell'art. 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è sospesa limitatamente all'anno 1997;

b) per le azioni proposte dagli enti gestori convenzionati e delegati - limitatamente alle attività di tipo consolidato - con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi la cui attuazione preveda l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo e all'elenco previsti dalla legge regionale n. 54 del 1978. Per la realizzazione di tali azioni possono essere utilizzate, altresì, le risorse rivenienti dalle disponibilità relative alle annualità 1994, 1995 e 1996. Contestualmente alle attività formative da realizzare, la Giunta regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo da utilizzare per il relativo finanziamento”.

2. L'art. 3 (Cofinanziamento statale per l'anno 1996) è soppresso.

3. Al comma 4 dell'art. 4, il secondo periodo che inizia con le parole “Per favorire” e che termina con “legge regionale 18 dicembre 1996, n. 27” è soppresso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi Rifondazione comunista e Verdi e l'astensione del Consigliere Tedesco e del Presidente Copertino - è assente dall'Aula il consigliere Balducci)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

F.to

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

F.to **IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO**
(dott. Renato Guaccero)